

# ***Città di Lonato***

***Provincia di Brescia***

## ***REGOLAMENTO***

***PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE  
IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI E DI ALTRE  
ENTRATE***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 5 febbraio 2003.  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 13 gennaio 2005.

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN  
MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI E DI ALTRE ENTRATE.**

**TITOLO I  
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**Art. 1**

**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle sanzioni in materia di tributi locali e delle altre entrate per le quali la legge preveda l'applicazione di sanzioni in caso di inosservanza agli obblighi di versamento o di denuncia
2. Esso è redatto in conformità alle norme di legge che disciplinano l'applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni tributarie.
3. Le sanzioni di cui al presente regolamento sono dovute in aggiunta all'importo del tributo dovuto e agli interessi maturati sullo stesso.

**Art. 2**

**Ambito di applicazione del regolamento**

1. Nel titolo II del presente regolamento sono disciplinati i principi generali in materia di sanzioni e l'istituto del ravvedimento, che si applicano a tutti i tributi di competenza del comune.
2. Nel titolo III sono inserite le disposizioni in materia di procedimenti per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni, nonché le norme concernenti la tutela cautelare e la rateazione della sanzione.
3. Nel successivo titolo IV vengono fissate le misure delle sanzioni in relazione alle modifiche, apportate dai Decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471 e 473, alla disciplina di tutti i tributi per i quali il Comune di Lonato può, ai sensi di legge, esercitare i poteri di liquidazione e di accertamento.
4. Nel titolo V del presente regolamento sono contenute le disposizioni relative alle entrate non strettamente tributarie.
5. Nel titolo VI sono contenute le disposizioni inerenti l'applicazione dello Statuto del contribuente.
6. Nel titolo VII sono contenute le norme transitorie e finali.

## **TITOLO II**

### **PRINCIPI E ISTITUTI GENERALI**

#### **Art. 3**

##### **Sanzioni amministrative**

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie, che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
3. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.

#### **Art. 4**

##### **Principio di legalità**

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa disposizione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge o una norma regolamentare posteriore, non costituisce più violazione punibile. Se la sanzione è stata già irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge, o la norma regolamentare in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi o le norme regolamentari o le norme regolamentari posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge o la norma regolamentare più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

#### **Art. 5**

##### **Disposizioni concernenti l'autore della violazione**

1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
2. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa.
3. Non può comunque essere assoggettato a sanzione colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale la capacità di intendere e di volere.
4. Salvo che non si versi in un caso di concorso di persone nella commissione della violazione, risponde della violazione commessa in luogo del suo autore materiale colui che, con violenza o minaccia, ha indotto all'infrazione un altro soggetto o lo ha indotto in errore incolpevole ovvero si è avvalso, per la

commissione della violazione, di persona anche temporaneamente incapace di intendere e di volere.

5. La sanzione relativa alla violazione commessa è riferibile al consulente tributario solo in caso di dolo o colpa grave dello stesso, quando al consulente è stata richiesta la soluzione di problemi di speciale difficoltà. La limitazione di responsabilità a favore del consulente non opera quando allo stesso siano richiesti compiti di carattere meramente esecutivo o rientranti nell'ordinario svolgimento dell'attività consulenziale, ove il contribuente dimostri di aver correttamente trasmesso tutti i dati necessari alle elaborazioni di dichiarazioni, denunce o versamenti.

6. Le violazioni riferite, in base alle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti, si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, solo se commesse dopo il 1° aprile 1998.

7. Salvo prova contraria, si presume autore della violazione colui che ha sottoscritto, o avrebbe dovuto sottoscrivere, o compiuto gli atti illegittimi.

8. Il contribuente è solidalmente responsabile, salvo il diritto di regresso nei confronti dell'esecutore materiale della violazione, per il pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.

#### **Art. 6**

#### **Cause di non punibilità**

1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile, purché però l'errore non sia stato determinato da colpa dell'agente.

2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento del tributo e delle sanzioni.

3. Il contribuente, il sostituto ed il responsabile di imposta, ovvero l'esecutore materiale della violazione, non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto che è stato denunciato all'autorità giudiziaria ed è addebitabile esclusivamente a terzi.

4. Non è punibile chi ha commesso il fatto per ignoranza della legge tributaria, purché si tratti di ignoranza inevitabile.

5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

6. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.

7. La sussistenza delle ipotesi prefigurate nei commi precedenti è accertata dal funzionario responsabile del tributo.

#### **Art. 7**

#### **Concorso di persone**

1. Se ad una medesima violazione concorrono più persone, la sanzione prevista si applica a ciascuna di esse.
2. E' però irrogata una sola sanzione se la violazione consiste nell'omissione di un comportamento a cui sono obbligati in solido più soggetti. In questo caso il pagamento eseguito da uno dei responsabili solidali libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso di chi ha eseguito il pagamento nei confronti degli altri coobbligati solidali.

## **Art. 8**

### **Concorso di violazioni**

1. Chi, con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata Dal 25 al 200 per cento
2. Chi con una sola o con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali della stessa disposizione, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata dal 25 al 200 per cento.
3. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui ai commi 1 e 2, quella più grave aumentata di un quinto<sup>1</sup>.
4. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali ed ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi..
5. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi la sanzione base è aumentata con la graduazione prevista al comma 4 del successivo articolo 9<sup>2</sup>.
6. Il concorso è interrotto dalla constatazione della violazione.
7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.

---

<sup>1</sup> *Un caso pratico di violazione contestuale di due tributi, si potrebbe ipotizzare quando il soggetto effettua abusivamente la pubblicità mediante impianti collocati sul suolo pubblico per l'utilizzazione del quale non è stata assolta la Tosap. Esempio: tributo X sanzione: 100; tributo Y sanzione: 150. La sanzione da prendere come base è quella più grave, ossia 150, aumentata di un quinto, come stabilito nel comma 3 dell'art. 8. Pertanto il calcolo andrà così effettuato: sanzione base 150 + (150 \* 1/5) = 150 + 30 = 180; l'aumento, fissato nel comma 1 dell'art. 8, sarà quindi applicato su quest'ultima misura. Per cui se il comune ha deliberato l'aumento del doppio, la sanzione finale, in caso di concorso di violazione di più tributi sarà pari a 360.*

<sup>2</sup> *L'elevazione dell'importo della sanzione base nel senso precisato nella nota precedente, può essere fissato, in questa ipotesi, dalla metà fino al triplo della sanzione. L'art. 12, comma 5, del D. Lgs. n. 472 del 1997 aveva inizialmente congelato tale aumento come una facoltà per il comune, ma il "provvedimento correttivo" lo ha trasformato in un adempimento dovuto.*

**Art. 9**  
**Violazioni continuate**

1. Chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata dal 25 al 200 per cento.
2. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui al comma 1, quella più grave aumentata di un quinto.
3. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali o ai tributi di qualsiasi altro ente impositore.
4. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi la sanzione è comminata in misura pari a quella di base aumentata dalla metà al triplo. La sanzione è applicata distintamente all'imposta dovuta in ciascun periodo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.
5. La continuazione è interrotta dalla constatazione della violazione.
6. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.
7. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 2, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo di imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale ed alla definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 gennaio 1997, n. 472, non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora la norma consenta, in relazione ad uno o più fattispecie di violazioni, la definizione della sanzione fra un limite minimo ed uno massimo, la sanzione di base è definita con riferimento al suo minimo.

**Art. 10**  
**Criteri per l'individuazione del dolo e della colpa grave**

1. L'azione è dolosa quando la violazione, che è il risultato dell'azione o dell'omissione cui la legge ricollega la previsione della sanzione, è attuata dall'agente con l'intento di

pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero è diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.

2. L'azione è colposa quando la violazione, anche se è stata prevista, non è stata voluta dall'agente, ma si è verificata a causa della sua negligenza, imprudenza o imperizia o perché non ha osservato le prescrizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti, negli ordini o nelle discipline.

3. Si ha colpa grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

4. Non si considera colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo, purché esso non risulti collegato all'omissione di dichiarazioni o denunce.

5. Il dolo e la colpa grave devono essere dimostrati dal funzionario responsabile, con riferimento al comportamento dell'agente ed alla sua personalità.

6. Ricade sull'autore della violazione l'onere di provare l'inesistenza della colpa e della colpa lieve che si presumono per il semplice fatto del comportamento trasgressivo.

#### **Art. 11**

#### **Criteri di determinazione della sanzione**

1. Nella determinazione della sanzione si deve aver riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze<sup>3</sup>, nonché alla sua personalità, desunta anche dai suoi precedenti fiscali, ed alle sue condizioni economiche e sociali.

2. Nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso nella violazione delle stesse disposizioni oppure di altre disposizioni che, pur essendo diverse, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità, la sanzione è aumentata fino al 50 per cento.

3. L'aumento di cui al comma 2 è escluso nei casi in cui le violazioni siano state definite con il pagamento della sanzione a seguito di definizione agevolata oppure attraverso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso o dell'accertamento con adesione<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> *Rientra nella fattispecie quella del ravvedimento avvenuto oltre i termini previsti dall'art. 14 del regolamento.*

<sup>4</sup> *Il ricorso all'accertamento con adesione è disciplinato dall'apposito regolamento che il comune adotta ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di accompagnamento della finanziaria per il 1998. Con tale norma è stata estesa anche agli enti locali la possibilità di introdurre nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione, la cui normativa è racchiusa nel D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, che, come è noto, in origine non poteva applicarsi automaticamente ai tributi locali.*

4. Nel caso in cui si verificano eccezionali circostanze che comportano una sproporzione tra l'entità della sanzione da comminare<sup>5</sup> e l'ammontare del tributo cui la violazione si riferisce, l'importo minimo della sanzione può essere ridotto fino alla metà del minimo della sanzione stessa.

#### **Art. 12**

#### **Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa**

1. Nei casi in cui la violazione, che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.

2. Se la stessa violazione è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o competenze, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.

3. Per autore della violazione si presume, fino a prova contraria, chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

4. Obbligati in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata sono la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, salvo il diritto di regresso, secondo le disposizioni vigenti.

5. Quando la violazione è stata commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, sono obbligati al pagamento di una somma pari all'importo corrispondente alla sanzione più grave.

6. L'obbligazione di cui ai commi 4 e 5 si estingue se l'autore della violazione esegue il pagamento della sanzione irrogata o effettua il pagamento della sanzione più grave, nel caso di irrogazione di sanzioni diverse.

7. Il pagamento della sanzione e, in caso di irrogazione di sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le altre obbligazioni, nella sola ipotesi in cui la violazione sia stata commessa senza dolo o colpa grave.

8. Se l'autore della violazione non ha agito con dolo o colpa grave e non ha tratto diretto vantaggio dalla violazione, non può essere tenuto al pagamento della sanzione per una somma che eccede i cento milioni di lire, salvo quanto disposto in ordine alla definizione agevolata. E' fatta comunque salva la

---

<sup>5</sup> Il comune stabilisce ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 472 del 1997, nella parte del regolamento dedicata ai vari tributi, una percentuale di riduzione che può variare in ragione del particolare tributo.

responsabilità, per l'intero importo della sanzione, della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione.

9. Se l'autore della violazione ha eseguito il pagamento della sanzione nel limite di cento milioni di lire, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito è limitata all'eventuale eccedenza.

10. Se la violazione è commessa senza dolo o colpa grave la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, possono accollarsi il debito dell'autore della violazione.

11. La morte dell'autore della violazione, anche se avvenuta prima dell'irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue l'obbligazione del pagamento di cui sono responsabili la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, nei cui confronti il comune dovrà procedere ad irrogare la sanzione.

#### **Art. 13**

##### **Criteri di determinazione della responsabilità in caso di cessione dell'azienda.**

1. Il cessionario dell'azienda è responsabile in solido<sup>6</sup> per il pagamento del tributo e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. E' fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata all'ammontare del debito che risulta, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione comunale.

3. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo e nel successivo art. 14 qualora la cessione sia avvenuta in frode ai crediti tributari, ancorché essa sia stata attuata con il trasferimento frazionato dei singoli beni.

4. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia stato effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

#### **Art. 14**

##### **Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di cessione di azienda**

1. Su richiesta del cessionario, presentata al comune direttamente o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il

---

<sup>6</sup> Si veda quanto disposto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 472 del 1997 sul concorso di persone in materia di irrogazione della sanzione nel caso di obbligazioni solidali. Si veda anche l'art. 7 del presente regolamento.

funzionario responsabile del tributo deve rilasciare un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

2. Il certificato deve essere rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. Il certificato attestante l'inesistenza di contestazioni in corso, o recante l'attestazione dell'inesistenza di contestazioni già definite, in ordine alle quali i debiti sono stati soddisfatti, ha piena efficacia liberatoria nei confronti del cessionario, nei limiti dei dati denunciati o dichiarati dal cedente o dal cessionario. Lo stesso effetto si verifica quando il certificato non viene rilasciato nel termine previsto dal comma 2.

4. Il certificato o l'attestazione rilasciata dal responsabile del tributo ha piena efficacia solo nei confronti dei cespiti risultanti da denunce o dichiarazioni o comunicati dal cessionario.

#### **Art. 15**

#### **Trasformazione, fusione e scissione di società**

1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse, relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'art. 2499 del codice civile.

2. Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

#### **Art. 16**

#### **Ravvedimento**

1. Se la violazione non è stata ancora constatata e comunque non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta, nelle misure seguenti

a) ad un ottavo del minimo<sup>7</sup>, nei casi di mancato pagamento del tributo o di una rata, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della commissione della violazione di legge<sup>8</sup>;

b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del

---

<sup>7</sup> Per i tributi comunali si applica, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997, per l'omesso o parziale pagamento del tributo, una sanzione pari al 30 per cento di ogni importo non versato, per cui la riduzione ad 1/8 comporterà l'applicazione di una sanzione pari al 3,75 per cento dell'importo non versato.

<sup>8</sup> La data alla quale si deve far risalire la commissione della violazione di legge è identificabile nel giorno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo.

quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore<sup>9</sup>;

c) ad un ottavo del minimo della sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se quest'ultima viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

.  
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito entro il termine previsto per la regolarizzazione, anche se non contestuale alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Se non vengono rispettate le condizioni di cui al comma 2, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.

4. Quando la liquidazione deve essere eseguita dal comune, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

---

<sup>9</sup> *In detta fattispecie rientra la regolarizzazione della dichiarazione effettuata dopo la presentazione della dichiarazione infedele, che, come si può osservare, non è stata altrimenti contemplata nell'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997*

### TITOLO III

#### PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI. LA TUTELA CAUTELARE. LA RATEAZIONE DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI.

##### Art. 17

##### **Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo**

1. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, sono di norma irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento d'ufficio, di rettifica o di liquidazione, motivati a pena di nullità.
2. Nell'atto devono essere indicati, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché i minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione.
3. E' ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta ad un quarto e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, contestualmente al pagamento del tributo, se dovuto, e degli interessi calcolati sullo stesso.
4. Non si applica l'adesione di cui al comma 3 nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato pagamento del tributo.
5. Le sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento del tributo possono essere irrogate, oltre che con il procedimento di cui al presente articolo ed al successivo art. 18, anche mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.

##### Art. 18

##### **Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo<sup>10</sup> e di quelle accessorie**

1. Il funzionario responsabile del tributo notifica l'atto di contestazione all'autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati.
2. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti

---

<sup>10</sup> Con tale tipologia di provvedimento si possono irrogare, ad esempio, le sanzioni concernenti le violazioni formali e quelle riguardanti il concorso di violazioni e le violazioni continuate di cui all'art. 8 e 9 del regolamento, poiché esse non sono strettamente collegate alla fase di accertamento di un singolo tributo o di un singolo procedimento di accertamento. Sarebbe di fatto impossibile irrogarle con l'altra tipologia procedimentale prevista dall'art. 17 del D. Lgs. n. 472 del 1997, nonché dall'art. 17 del presente regolamento. Anche il dolo e la colpa grave devono essere contestati mediante questo particolare procedimento

per la determinazione della sanzione, dell'entità della sanzione stessa, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve inoltre contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di contestazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido al pagamento dell'importo della sanzione possono procedere alla:

- a) adesione all'atto di contestazione mediante il pagamento di un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, insieme al tributo, se dovuto, ed agli interessi calcolati sullo stesso;
- b) produzione delle deduzioni difensive;
- c) impugnazione alla commissione tributaria provinciale dell'atto di contestazione, che si considera a tutti gli effetti atto di irrogazione.

4. Nell'ipotesi in cui siano state prodotte le deduzioni difensive il funzionario responsabile del tributo, nel termine di decadenza <sup>11</sup> di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro 120 giorni cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse dall'art.21.

5. L'adesione del contribuente impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

6. Non si applica l'adesione di cui al comma 3, lettera a), nel caso in cui le sanzioni si riferiscono all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

## **Art. 19**

### **Decadenza e prescrizione**

1. Gli atti di irrogazione e di contestazione di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> *Il decorso di detto termine fa venir meno l'efficacia dell'atto di contestazione.*

<sup>12</sup> *La disposizione in commento, così come modificata dal "correttivo", introduce di fatto una difformità di trattamento tra termini di decadenza previsti per l'accertamento dei singoli tributi locali - di norma decisamente più brevi - e termini di decadenza stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni. .*

2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1, ad almeno uno degli autori della violazione o dei soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione, i suddetti termini sono prorogati di un anno<sup>13</sup>.

#### **Art. 20**

##### **Riscossione della sanzione**

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. E' fatta salva la possibilità di procedere all'iscrizione a ruolo per le sanzioni relative all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

2. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

3. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento giurisdizionale.

#### **Art. 21**

##### **Ipoteca e sequestro conservativo**

1. Se a seguito della notificazione dell'atto di contestazione, del provvedimento di irrogazione della sanzione o del processo verbale di constatazione della violazione il comune ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, il funzionario responsabile del tributo può chiedere al presidente della commissione tributaria provinciale, con istanza motivata, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore o dei soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione. Nella stessa istanza o in altra separata, può essere anche richiesta l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

2. Le istanze di cui al comma 1, devono essere notificate, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti interessate, le quali, entro venti giorni dalla notifica, possono depositare memorie e documenti difensivi.

3. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato l'atto di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 18 del presente regolamento, o l'atto di contestazione o di irrogazione,

---

<sup>13</sup> Questa disposizione consente all'ente di individuare sulla base delle difese, in sede amministrativa o giurisdizionale, del soggetto colpito dall'avviso di irrogazione o di contestazione, il vero autore della trasgressione. Si pensi ad esempio al caso dell'autore mediato, di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 472 del 1997, ed all'art. 5, comma 4, del presente regolamento, che difficilmente è noto al funzionario che procede alla contestazione della sanzione. Gli elementi utili per raggiungerlo potranno essere forniti dallo stesso soggetto a cui è stato notificato il provvedimento ed il funzionario responsabile del tributo avrà tempo un altro anno di tempo dalla notificazione per poter individuare l'autore della trasgressione.

nel caso il cui il provvedimento cautelare è stato richiesto sulla base del processo verbale di constatazione <sup>14</sup>.

## **Art. 22**

### **Rateazione della sanzione**

1. Il funzionario responsabile del tributo può consentire, su richiesta motivata dell'interessato, che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate, il pagamento in rate mensili o trimestrali, di pari importo, della sanzione, secondo i seguenti limiti <sup>15</sup>:

2. Le somme dovute possono essere versate in rate mensili trimestrali<sup>16</sup> di uguale importo in un periodo massimo di 3 anni se l'importo definito, incluse le sanzioni, è superiore al sessanta per cento del reddito annuo dell'interessato, debitamente comprovato, in un massimo di 2 anni se le somme oggetto di definizione superano il quaranta per cento del reddito. Qualora il reddito medio familiare del contribuente sia inferiore a quello previsto dal trattamento minimo di pensione l'importo dovuto può essere rateizzato indipendentemente dal suo ammontare.

3. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione. Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi semplici al saggio legale calcolati dal giorno successivo a quello di redazione dell'atto di definizione e fino a quello di scadenza di ciascuna rata. In caso di variazione del saggio di interessi, le rate sono ricalcolate al nuovo saggio.

4. Per il versamento delle somme di cui al comma precedente il contribuente è tenuto a presentare garanzia con le modalità seguenti<sup>17</sup>:

- la garanzia va prestata per l'intero importo rateizzato comprensivo degli interessi dovuti fino al termine della rateizzazione;
- detta garanzia deve garantire il credito dell'ente impositore per un anno oltre la scadenza dell'ultima rata;

---

<sup>14</sup> *La procedura contenziosa innanzi alla commissione tributaria provinciale è descritta nell'art. 22 del D. Lgs. n. 472 del 1997.*

<sup>15</sup> *Il comune può liberamente stabilire i criteri di rateizzazione.*

<sup>16</sup> *Le ipotesi di rateazione previste nell'articolo in questione fanno riferimento alle analoghe norme previste nel regolamento relativo all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente. L'art. 8, comma 2 del D. Lgs. 218/1997, con riferimento a tale istituto individua un limite pari ad 8 rate trimestrali per importi non superiori a 100 milioni e di 12 rate trimestrali se le somme dovute superano i 100 milioni.*

<sup>17</sup> *Le modalità di prestazione della garanzia per pagamenti rateizzati sono stabilite dall'art. 38 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.*

- il giorno di pagamento della prima rata costituisce la data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l'individuazione del tasso vigente degli interessi legali;
- sugli importi delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello del perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata;
- gli interessi legali vanno computati su base giornaliera e vanno versati cumulativamente all'importo del tributo dovuto.

5. La garanzia è prestata:

- in titoli di Stato o garantiti dallo Stato depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti a cura del richiedente;
- mediante fidejussione rilasciata da un'azienda di credito, comprese le casse rurali e artigiane o da un'impresa commerciale che, a giudizio dell'ente locale, offra adeguate garanzie di solvibilità;
- mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o da un'impresa di assicurazioni.

6. La fidejussione o la polizza fideiussoria sono prestate:

- per l'intero importo del debito, maggiorato degli interessi legali;
- per l'intera durata della rateizzazione, maggiorata di un anno;
- l'ente che presta la garanzia (azienda di credito, istituto o impresa di assicurazioni, o altra impresa) si impegna al pagamento dell'intero importo residuo entro 30 giorni dalla richiesta, previo ricalcolo degli interessi, su semplice richiesta inviata dall'ufficio dell'ente locale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eccezione rimossa;
- l'ente che presta la garanzia deve rinunciare espressamente al beneficio della preventiva escussione della parte contraente.

7. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata dell'importo rateizzato l'ente può escutere la garanzia per l'intero importo del debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.

8. Se la garanzia è prestata mediante fidejussione o polizza fideiussoria l'ufficio, qualora l'ente abbia deliberato di escutere l'intero importo a garanzia, procede con le modalità seguenti:

- con lettera raccomandata spedita con raccomandata con avviso di ricevimento inviata per conoscenza anche al contribuente, richiede all'ente che ha prestato la garanzia di pagare il debito residuo;
- l'ente garante entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di escussione della garanzia, effettua il versamento dell'intera somma dovuta direttamente alla tesoreria dell'ente locale;

- l'ente versante compila un apposito modello ove sono indicati i dati relativi alle generalità del contribuente per conto del quale effettua il versamento, da consegnare all'ente locale che ha richiesto l'escussione, unitamente alla quietanza rilasciata dalla tesoreria;
- l'ufficio comunica al contribuente interessato i dati relativi alla riscossione del debito;
- Se la garanzia è prestata in titoli di stato o garantiti dallo stato, depositati a cura del contribuente presso la Cassa Depositi e Prestiti:
- l'ufficio richiede alla Cassa Depositi e Prestiti lo svincolo dei depositi tenendo conto dell'importo dovuto;
- la Cassa Depositi e Prestiti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, dopo aver liquidato i titoli, effettua il versamento mediante mandato di pagamento a favore della tesoreria dell'ente locale, restituendo l'eventuale differenza al titolare del deposito;
- la Cassa Depositi e Prestiti trasmette la quietanza rilasciata dall'ente locale al quale comunica altresì i dati relativi al soggetto depositante per il quale si è provveduto allo svincolo;
- l'ente locale comunica al contribuente interessato i dati relativi alla riscossione del debito;

### **Art. 23**

#### **Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del comune e compensazione**

1. Qualora l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione, vantino un credito nei confronti del comune, il pagamento del credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione, anche se non siano ancora divenuti definitivi.
2. La sospensione del pagamento del credito opera nei limiti della somma risultante dal provvedimento amministrativo o dalla sentenza della commissione tributaria o di altro organo giurisdizionale.
3. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per i rimborsi pronuncia la compensazione del debito, d'ufficio o su istanza dell'interessato.
4. I provvedimenti di sospensione del pagamento del credito e di compensazione devono essere notificati al trasgressore ed ai soggetti obbligati al pagamento della sanzione e sono impugnabili avanti alla commissione tributaria provinciale, che può anche disporre la sospensione.

## TITOLO IV

### LE MISURE DELLE SANZIONI DEI TRIBUTI COMUNALI

18

#### Art. 24

##### **Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, anche di variazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di Euro 51,65.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta o diritto dovuti.

#### Art. 25

##### **Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto. Criteri di graduazione.**

1. Nei casi in cui la dichiarazione, anche di variazione, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto, si applica la sanzione da Euro 51,65 a Euro 258,83.

#### Art 26

##### **Sanzioni per omesso o tardivo pagamento dell'imposta o del diritto**

1. Per l'omesso o il tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa, o del diritto, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato <sup>19</sup>.
2. Se il versamento del tributo, o delle singole rate dello stesso, è stato effettuato spontaneamente entro il termine massimo di un anno dalla scadenza, la sanzione applicata è pari

---

<sup>18</sup> Nel regolamento non vengono di regola trattate ipotesi di violazioni relative alle pubbliche affissioni in quanto, in linea di massima, per le particolari modalità di esecuzione del servizio, non dovrebbero verificarsi fattispecie di violazioni di disposizioni normative che danno luogo all'applicazione di sanzioni tributarie. In ogni caso, ove si verifici il contrario, è pur sempre applicabile la sanzione stabilita per le violazioni di analoghe fattispecie assoggettate all'imposta sulla pubblicità, in base al rinvio disposto dall'art. 19, comma 6, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

<sup>19</sup> Tale sanzione è stabilita dall'art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997.

al doppio della sanzione prevista nelle medesime ipotesi di ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma a diverso ufficio del comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente. Il contribuente, qualora il trasferimento del versamento al concessionario competente non sia avvenuto d'ufficio, è tenuto ad effettuare un nuovo versamento a favore del concessionario competente. Il comune o il concessionario rilasciano al contribuente, su richiesta, apposita attestazione relativa all'avvenuto versamento da prodursi per la richiesta di rimborso al concessionario non competente.

#### **Art. 27**

##### **Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta o del diritto**

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta o del diritto non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa data Euro 103,29 a Euro 1032,91<sup>20</sup>.

2. La misura massima della sanzione di cui al comma precedenti è pari all'importo dell'imposta o del diritto applicabili, ferma restando l'applicazione della sanzione nella misura minima.

#### **Art. 28**

##### **Riduzione delle sanzioni**

1. Le sanzioni indicate nel presente capo possono essere ridotte fino a alla metà<sup>21</sup> ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.

2. Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta<sup>22</sup>:

- fino al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo;

---

<sup>20</sup> La sanzione in esame è stabilita dall'art. 15 del D. Lgs. n. 471 del 1997.

<sup>21</sup> E' opportuno in ogni caso che tale riduzione non sia inferiore ad 1/4 della sanzione applicabile, in modo da non privare la sanzione di un minimo di effetto intimidatorio.

<sup>22</sup> I casi prospettati sono individuati a mero titolo esemplificativo e pertanto nulla esclude che il comune possa introdurre altre tipologie di fattispecie sanzionabili.

- fino al 25% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo <sup>23</sup>.

#### **Art. 29**

##### **Adesione del contribuente**

1. Le sanzioni indicate nel capo I del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste per l'omesso o tardivo versamento, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto e degli interessi sugli stessi, se dovuti, e della sanzione.

#### **Art. 30**

##### **Interessi moratori**

1. Sulle sole somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi di mora nella misura prevista per i tributi erariali .

### **TITOLO V**

#### **NORME APPLICABILI AD ENTRATE NON AVENTI CARATTERE TRIBUTARIO.**

#### **Art.31**

1. Le norme sul ravvedimento operoso (art. 16) si applicano a tutte le entrate del comune di Lonato, escluse le sanzioni per violazioni al codice della strada, anche non aventi carattere tributario, qualora in base alla Legge o atti regolamentari siano stabilite sanzioni amministrative pecuniarie relative all'omesso o tardivo versamento o all'omessa dichiarazione o denuncia della fattispecie sanzionata.

2. La scadenza dei pagamenti di tutte le entrate il cui termine di versamento originariamente fissato in giornata cadente di sabato, in giorno festivo o prefestivo, è automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

3. Il versamento mediante bonifico bancario o postale si considera in termini se eseguito entro la data di scadenza, anche se acquisito successivamente sul conto di tesoreria comunale, a condizione che non sia stata assegnata valuta successiva alla scadenza da parte dell'ordinante.

### **TITOLO VI**

#### **STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

---

<sup>23</sup> *Se, ad esempio, il tributo accertato è pari a £ 20.000, la sanzione minima applicabile è, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, di £ 100.000: la sproporzione tra entità del tributo ed entità della sanzione è superiore al 300% (infatti il triplo di £ 20.000 è £ 60.000, inferiore a £ 100.000). In base al disposto di cui al comma 2, la sanzione verrebbe ridotta a £ 25.000.*

## Art. 32

### Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. Gli atti che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.

2. Gli atti che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto dell'atto medesimo.

3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

4. Le disposizioni modificative di atti di carattere tributario debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

## Art. 33.

### Efficacia temporale delle norme tributarie

1. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo, salvi i casi previsti dalla legge. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati se non per legge.

## Art. 34.

### Informazione del contribuente

1. L'amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione assume idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'amministrazione deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le disposizioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto

che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

## **Art. 35.**

### **Conoscenza degli atti e semplificazione**

1. L'amministrazione assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3. L'amministrazione assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad

effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

#### **Art. 36.**

##### **Chiarezza e motivazione degli atti**

1. Gli atti dell'amministrazione sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

#### **Art. 37.**

##### **Tutela dell'integrità patrimoniale**

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.

2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

4. L'amministrazione è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato

definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

#### **Art. 38.**

##### **Rimessione in termini**

1. L'Amministrazione rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore.

2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

#### **Art. 39.**

##### **Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente**

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

#### **Art. 40.**

##### **Interpello del contribuente**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La

presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata anche mediante la pubblicazione delle risposte a precedenti interPELLI riguardanti la medesima materia, purché risulti adeguatamente tutelata l'identità del contribuente che ha posto l'interpello.

5 Le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione sono affidate al responsabile dell'area economico finanziaria, sentiti il Segretario Generale e la Giunta Comunale.;

## **Art. 41.**

### **Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali**

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti

e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza degli operatori dell'amministrazione, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

## **Art. 42.**

### **Contribuenti non residenti**

1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonché agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.

## **Art.43 Attuazione del diritto di interpello del contribuente**

1. L'amministrazione adotta ogni opportuno adeguamento della struttura organizzativa ed individua l'occorrente riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare la piena

operatività delle disposizioni in merito all'attuazione del diritto di interpello.

**TITOLO VII**  
**LA DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE**

**Art. 44**

**Norme applicabili ai procedimenti in corso**

1. Ai procedimenti in corso alla data del 1° aprile 1998, si applicano le disposizioni relative ai principi di legalità, di imputabilità, di colpevolezza e di intrasmissibilità della sanzione agli eredi, nonché le disposizioni relative alle cause di non punibilità, al concorso di violazioni ed alle violazioni continuate<sup>24</sup>.

**Art. 45**

**Norme applicabili alle violazioni commesse prima del 1° aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data**

1. Per i provvedimenti da notificare a decorrere dalla data del 1° aprile 1998, concernenti le violazioni commesse in vigore della precedente normativa sanzionatoria, il funzionario responsabile deve comparare la sanzione applicabile in base alle vecchie disposizioni e quella risultante dalle norme sui tributi locali modificate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, ed applicare le disposizioni più favorevoli per il contribuente<sup>25</sup>.

2. Ai provvedimenti di cui al comma 1, si applicano tutte le nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle relative ai procedimenti di contestazione e di irrogazione e quelle concernenti la definizione agevolata della sanzione, ove prevista.

**Art. 46**

---

<sup>24</sup> L'art. 25 del D. Lgs. n. 472 del 1997, rinvia a quanto disposto negli artt. 3, 4, 5, 6, 8 e 12 dello stesso decreto legislativo.

<sup>25</sup> Nella determinazione dell'entità della sanzione prevista dalla precedente normativa, non si deve tenere conto della misura degli interessi, che, a differenza di quanto avveniva in passato, con l'operatività del principio racchiuso nell'art. 2, comma 3 del D. Lgs. n. 472 del 1997, devono essere oggi computati sul solo importo del tributo.

**Norme applicabili alle violazioni riferite a società,  
associazioni o enti commesse prima del 1° aprile 1998 e  
sanzionate successivamente a tale data**

1. Le sanzioni amministrative per le violazioni riferite dalle vigenti disposizioni a società, associazioni od enti se commesse entro il 31 marzo 1998, continuano ad applicarsi nei confronti di tali soggetti e non nei confronti delle persone fisiche che ne sono autrici.

**Art. 47**

**Efficacia delle disposizioni regolamentari**

1. . Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003 ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 19 dicembre 2002 (in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2002). Dalla stessa data è abrogato il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 28 dicembre 1998 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 29 gennaio 1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti eventualmente già compiuti dai contribuenti, qualora più favorevoli agli stessi, dal 1° gennaio 2003 al 4 febbraio 2003 in ossequio alle norme del regolamento abrogato.